



Comune di Floresta

Provincia di Messina

COPIA

Reg. gen. n. 296 del 18.09.2018

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 22 DEL 17.09.2018

OGGETTO: Conferimento incarico di “esperto” ai sensi dell’art.14 L.R. n.7/1992 e s.m. ed integrazioni al sig. Mazzeo Aurelio Filippo, in materia finanziaria e gestione contabile.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di settembre nel proprio Ufficio

I L S I N D A C O

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art.14 della Legge regionale 26/08/1992, n. 7 (modificato dall'art. 41, comma 3, della L.R. 26/1993, dall'art. 4 della L.R. n. 38/1994, integrato dall'art.6, comma 1, della L.R. 41/1996 e modificato dall'art.48, comma 1, della L.R. 6/1997), il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all'Amministrazione;
- ai sensi del medesimo articolo gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità;
- detti incarichi non possono costituire rapporto di pubblico impiego, potendo per converso assumere la forma dell'incarico professionale;

RICHIAMATO l'orientamento della Corte dei Conti, e in particolare la sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la regione Siciliana n.3123/2007, confermata dalla successiva sentenza della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale di appello per la Regione Siciliana, n.334/A/2008; con le sentenze citate il Giudice Contabile ha affermato:

- È ribadito che, ai sensi dell'art.15, lettera "o", dello Statuto, la Regione Siciliana ha legislazione esclusiva in materia di "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative";
- Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precisi compiti appositamente attribuiti alla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa – burocratica di supporto (Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n.27/2001, n.38/2001 e n.3555/2004);
- Vi è differenza ontologica tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" previste dall'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art.110, comma 6, del Decreto Legislativo 18/08/200. n.267), recepito dalla L.R. n.7/1992; di) la norma, a cagione del rapporto strettamente fiduciario tra il sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'Amministrazione Comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno; del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto dei limiti numerici, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'Ente Locale.

CONSIDERATO che:

- per la gestione contabile l'Ente si avvale di personale in servizio con contratto a tempo parziale e determinato al quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 52 comma 3 bis della Legge n. 142/90;
- la complessa e costante evoluzione del sistema normativo riguardante la gestione finanziaria delle autonomie locali rende opportuno e necessario potersi avvalere di professionalità con comprovata esperienza in materia al fine di dare concreta attuazione alle norme sopravvenute sempre più stringenti sotto il profilo degli adempimenti da assicurare e dalla tempistica da rispettare;

VISTA la determina sindacale n. 17 del 09.11.2018;

RITENUTO di poter rinnovare l'incarico di esperto nelle materia suddette al Sig. Aurelio Filippo Mazzeo nato a Floresta il 13.02.1950 – C.F.: MZZRFL50B13D635G, in possesso dei requisiti idonei allo scopo come si evince dal curriculum vitae in atti;

DATO ATTO che per l'incarico al detto esperto non sono applicabili i divieti di cui all'art. 6 del D.L. n. 90/2014 posto che lo stesso è a titolo gratuito e la relativa durata non è superiore ad anni uno essendo collegata alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco,

VISTO il testo coordinato delle Leggi Regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato del supplemento ordinario alla GURS n.20 del 09/05/2008;

D E T E R M I N A

1)-di conferire l'incarico di esperto, in materia di gestione contabile, e materie finanziarie, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.7/1992 e s.m.i., a titolo gratuito, dalla data del presente provvedimento e fino alla scadenza del mandato elettivo del Sindaco al Sig. Aurelio Filippo Mazzeo nato a Floresta il 13.02.1950 – C.F.: MZZRFL50B13D635G - in possesso dei requisiti idonei allo scopo come si evince dal curriculum vitae in atti;

2)- l'esperto come sopra nominato potrà accedere a tutti gli uffici del Comune, richiedere ogni atto necessario per l'espletamento del relativo incarico ed utilizzare le risorse strumentali presenti con la collaborazione diretta del relativo personale;

2)-di dare atto che il presente incarico non costituisce rapporto di pubblico impiego;

3)-di trasmettere copia del presente provvedimento all'esperto incaricato, al segretario comunale e i responsabili di area.

IL SINDACO

F.to Antonino Cappadona

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con il n.578 dal 20.09.2018 al 05.10.2018

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale

E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Municipale, _____

Il Segretario Comunale
